


Cari lettori



ci conoscete dal 2 dicembre 2023. Quel giorno il quotidiano il Riformista pubblicò il primo numero dell'inserto che denominammo PQM, l'acronimo (Per Questi Motivi) che anticipa, con solennità a volte angosciata, a volte felice, la decisione del giudice di condannare o di assolvere l'imputato. Un inserto settimanale nato dalla felice intuizione dell'editore Alfredo Romeo, con l'ambizione di riempire un vuoto nel panorama editoriale: quattro pagine settimanali in grado di parlare di giustizia penale con rigore scientifico e capacità divulgativa. Grazie ad un formidabile gruppo di amiche ed amici - avvocati, docenti universitari, esperti del pianeta carcere- Vi abbiamo tenuto compagnia per 107 numeri. Ora, nella prospettiva di un complessivo ripensamento del piano editoriale, il quotidiano ha ritenuto che questa esperienza di PQM fosse giunta a conclusione. Senza nascondere il nostro rammarico, abbiamo comunque ringraziato l'editore e i direttori che si sono succeduti per la fiducia accordataci in tutti questi anni.

Senonché, intorno a PQM si è formata negli anni una vera e propria community di lettori appassionati, oltre che di intellettuali e professionisti che hanno ripetutamente scritto per noi: perciò abbiamo pensato che l'esperienza meritasse di essere proseguita. E lo ha pensato anche la Fondazione Luigi Einaudi, con il suo Presidente Giuseppe Benedetto, che proprio in queste settimane mi aveva affidato la creazione ed il coordinamento dell'Osservatorio Giustizia Liberale: quale occasione migliore?

Ed eccoci di nuovo, quindi, grazie alla Fondazione Einaudi: siamo sempre noi, ma da oggi ci chiamiamo "L'Eccezione". Perché ci chiamiamo così? Ve lo spiega qui di seguito, grazie all'Intelligenza Artificiale, un gigante del pensiero giuridico liberale, Francesco Carrara (1805-1888). Ogni settimana L'Eccezione, oltre che diffusa sui social, sarà recapitata alla formidabile mailing list della Fondazione -oltre quarantamila appassionati- ed a tanti di Voi che, ne siamo certi, vorranno aggiungersi. Buona lettura!

Direttore Editoriale: Gian Domenico Caiazza

Redattori: Maria Vittoria Ambrosone, Giuseppe Belcastro, Marianna Caiazza, Alberto de Sanctis, Ornella Favero, Laura Finiti, Lapo Gramigni, Francesco Iacopino, Luca Marafioti, Oliviero Mazza, Daniele Negri, Eriberto Rosso, Sabrina Viviani, Lorenzo Zilletti.

Poco conta che sia vissuto tra il 1805 e il 1888: il miglior alfiere della giustizia penale liberale resta sempre lui, Francesco Carrara, professore nell'Università di Pisa e gigante dell'avvocatura.

Della sua collaborazione ci siamo più volte avvalsi sulle pagine di *PQM* e per niente al mondo vi rinunceremmo oggi: 'colonna' sulle colonne dell'*Eccezione*, il Maestro *in criminalibus* continuerà a scolpire i suoi *Marmi* o si lascerà intervistare, offrendo al lettore pensieri scomodi e taglienti.

Si plachino gli avversari, dissimulati o manifesti, dell'assoluta libertà della funzione difensiva quale garanzia di decisioni e processi giusti. Si rassegnino i fanatici *supporters* <<dell'infallibilità dell'accusa, che nutrono avversione contro tutte le sentenze assolutorie e inveiscono contro ogni giudizio che ha contraddetto le loro divinazioni>>. Si acquietino tutti coloro che <<non capiscono o fingono di non capire che la giustizia consiste non nel punire a casaccio chiunque è accusato, ma nel punire solo chi è ritenuto colpevole>>: Francesco Carrara <<cittadino lucchese e plebeo>> -così amava qualificarsi- non risparmierà loro neppure un briciolo dello "spirto guerrier ch'entro -ancora- gli rugge".

Assieme al Direttore, per questo primo numero gli abbiamo chiesto -attraverso l'IA- di commentare il titolo della nostra nuova testata.

L.Z.

Perché chiamarsi "L'Eccezione", Professore Francesco Carrara?

<<Nel rendersi interpreti dell'augusto magistero del diritto punitivo, non v'è ufficio più nobile né presidio più sacro di quello affidato alla voce del difensore. **L'eccezione difensiva** non costituisce, come taluni superficiali censori vorrebbero far credere, un vile ostacolo frapposto al cammino della vindice giustizia, bensì il fulcro medesimo su cui poggia l'equilibrio della civiltà giuridica.

Laddove il magistrato inquirente, mosso da un comprensibile ancorché pericoloso zelo, tende a scorgere nel prevenuto l'ombra del reato, l'eccezione sorge come un argine provvidenziale. Essa è lo scudo d'Achille opposto alla lancia dell'accusa. Diremo di più: l'eccezione difensiva è la formale sanzione che la legge impone a sé stessa affinché il rito non trapassi in arbitrio e la condanna non divenga sinonimo di tirannide.

*Nel delineare la suprema armonia del giudizio, il legislatore sapiente ha voluto che nessuna pena potesse legittimamente infliggersi senza che prima venissero rigorosamente vagliate le forme del dritto. **Quando l'avvocato solleva l'eccezione — sia essa di rito o di merito — egli non difende soltanto l'individuo che trema sullo scranno degli imputati, ma si fa custode della libertà di tutti i cittadini.** Egli rammenta al potere costituito che lo Stato non può punire se non sottomettendosi alle medesime regole che esso stesso ha dettato>>*

I DUE COLPEVOLI

di Gian Domenico Caiazza

Quando sarà troppo tardi - ma in realtà è già troppo tardi - gli incontranti protagonisti di questa gazzarra mediatica scatenatasi da mesi sul proscenio di Garlasco si renderanno conto (forse) che nella febbricitante ed arbitraria ricerca dell'innocente che ciascuno ha preteso di battezzare, avranno null'altro che creato, irrimediabilmente, due probabili colpevoli. Non ci sarà sentenza definitiva di condanna, sentenza di revisione, proscioglimento o archiviazione che il tribunale popolare ormai insediato con le terga ben piantate sui divani di casa e sulle poltroncine degli eccitatissimi studi televisivi, saprà e potrà accettare. Nessuna sentenza pronunciata da un giudice della repubblica in nome del popolo italiano, sia essa di revisione ed assoluzione di Stasi, sia essa di assoluzione o di condanna di Sempio, assumerà la benchè minima credibilità agli occhi non di cittadini informati da giornalisti bramosi di verità, bensì agli occhi di due tifoserie irrimediabilmente e definitivamente contrapposte. Questo accade perché, in nome di un tragicamente malinteso diritto di cronaca e di informazione della pubblica opinione, si è operata una definitiva delegittimazione del giudizio penale da parte di questo nuovo, mostruoso magma di ininterrotto flusso comunicativo - social, podcast, studi televisivi e radiofonici, carta stampata - che del tutto esplicitamente afferma il proprio diritto di sostituirsi ai giudici togati nel giudizio sul colpevole di quell'effero omicidio. La premessa di questa ormai incontenibile allucinazione collettiva è, come tutte le pulsioni populiste, la sfiducia sia nei giudici che prima assolsero due volte Stasi e poi lo condannarono, sia negli investigatori che sostengono la colpevolezza di Sempio; sfiducia alimentata da sospetti addirittura di manipolazioni corruttive delle prime e delle ultime indagini. Ora, intendiamoci bene: magari i media fossero sempre attenti e critici nel valutare le indagini giudiziarie! Magari le ipotesi accusatorie avanzate dalle varie Procure della Repubblica venissero accolte almeno con un minimo spirito critico! Al contrario, l'esperienza ci insegna che l'informazione giudiziaria, e per conseguenza la pubblica opinione, è tendenzialmente incline a recepire senza obiezioni non diciamo le sentenze, ma addirittura già solo la formulazione di una ipotesi accusatoria. Senonchè quello che sta accadendo intorno a Garlasco, anche per gli ingredienti da romanzo popolare che connotano la vicenda criminale, è di tutt'altro segno: nel generale clima di sospetto su condannato e nuovo indagato, l'opinione pubblica ha deciso questa volta di fare il processo da sé, mandando gli indici di ascolto alle stelle. Non vigilanza critica ed informata sull'evoluzione delle indagini, ma arbitraria, grottesca sostituzione ad inquirenti e giudici che ogni contrapposta tifoseria sfiducia per proprio conto e con i propri argomenti. Ognuno ingaggia i propri consulenti scientifici, i propri testimoni, i propri avvocati, i propri trascrittori di intercettazioni ambientali, a sostegno di un preciso obiettivo: l'innocenza dell'uno e - soprattutto - la colpevolezza dell'altro. Perché questo disastro è purtroppo nutrito, sia ben chiaro, non da pulsioni innocentiste, bensì da una feroce pulsione colpevolista: si difende l'innocenza perché

Segue a pag. V



LA PARABOLA DI GARLASCO

TUTTO CIÒ CHE NON DOVREBBE ACCADERE IN UN PROCESSO PENALE

Il doppio processo

GARLASCO È IL PARADIGMA DEL DOPPIO PROCESSO

di Oliviero Mazza

C'è, anzitutto, una versione mediatica che supera di gran lunga quella reale. Nella dimensione televisiva, ad esempio, l'indagato si sottopone di buon grado all'interrogatorio condotto dagli ospiti in studio, mettendo in scena, a favore delle telecamere, proprio quell'atto di indagine al quale non ha voluto (legittimamente) sottoporsi. Nel salotto televisivo si celebra, a porte aperte, l'udienza preliminare dedicata all'analisi testuale, con tanto di pubblicazione parziale vietata, della informativa conclusiva delle indagini preliminari e dei suoi allegati. La discussione sotto i riflettori televisivi si svolge con la partecipazione diretta dei difensori reali, con le funzioni d'accusa sostenute in studio da giornalisti e da esperti (tali o presentati come tali), nel con-

Segue a pag. II

Prendere sul serio la prova scientifica

CONVERSAZIONE CON IL PROF. LUCA LUPÀRIA DONATI

di Marco Pittiruti

La vicenda di Garlasco scardina il dogma dell'infalibilità della prova tecnico-scientifica. Se quest'ultima ha rappresentato il fulcro della condanna a carico di Alberto Stasi, si assiste oggi al tentativo - affidato a una lettura parimenti oracolare della scienza - di nuove analisi per suffragare un'antitetica ricostruzione fattuale. L'attendibilità della *scientific evidence*, però, dipende dal corretto governo del metodo. Ne discutiamo col Prof. Luca Lupària Donati, Ordinario di Diritto processuale penale nell'Università Statale di Milano.

Il suo ultimo volume (*La scienza non giudica*, con G. Gennari e F. Taroni) si apre con una disincantata analisi delle promesse della *forensic science*. Esiste ancora un'aspettativa messia-

Segue a pag. III

Intercettazioni e pseudoscienza

CONVERSAZIONE CON IL PROF. LUCIANO ROMITO

a cura di Francesco Iacopino

Luciano Romito è Ordinario di Glottologia e Linguistica Generale presso l'Università della Calabria e Direttore scientifico del Laboratorio di Fonetica dello stesso ateneo. È inoltre Direttore del Dipartimento di Scienze Forensi dell'Osservatorio Nazionale per le Investigazioni, la Sicurezza e le Scienze Forensi e Coordinatore nazionale dell'Osservatorio sulla Linguistica Forense. Con lui abbiamo affrontato i profili critici dell'uso delle intercettazioni nel processo penale e il divario esistente tra (le regole della) scienza fonetica forense e (le distorte) prassi applicative.

1) Professore, oggi sempre più spesso la prova si fonda, in tutto o in larga parte, sugli esiti delle intercettazioni telefoniche o ambientali. Lei ha più volte denunciato il rischio di affidarsi a forme

Segue a pag. III

IL DOPPIO PROCESSO

GARLASCO È IL PARADIGMA DEL DOPPIO PROCESSO

di Oliviero Mazza - Professore ordinario di Procedura penale, avvocato segue dalla prima

traddittorio fra consulenti di parte, dinanzi al giudice unico dello share. Il tutto in tempo reale, senza nemmeno il termine per comparire. Nel succedaneo mediatico discettano tutti di prova scientifica, anche chi non ne avrebbe titolo, mentre cade ogni residuo divieto, compreso quello di perizia personologica, in un crescente furore neoscientista.

Questa è l'apostasia della procedura penale, l'ultimo stadio del processo mediatico reso possibile da macroscopiche violazioni della disciplina della pubblicazione degli atti, tali da minare in radice la stessa possibilità di un processo reale che, se mai dovesse celebrarsi, sarebbe già morto, annegato in un mare di chiacchiere da salotto. Come potrà, se del caso, costruirsi una Corte d'assise composta da cittadini della provincia di Pavia che non abbiano mai letto o sentito parlare degli atti di indagine?

Sottigliezze dogmatiche, non si può sacrificare il processo mediatico per garantire un cavillo giuridico come il principio di separazione fra le fasi: del resto, qualche tempo fa il Giudice delle leggi teorizzava proprio il principio di non dispersione degli atti di indagine; quindi, ben venga che il cittadino, futuro giudice popolare, si porti avanti con il lavoro e conosca tutto quanto è stato raccolto dal pubblico ministero.


Garlasco è anche un processo doppio nel senso della sua stessa duplicità. Prima la condanna de-

C'È UNA VERSIONE MEDIATICA CHE SUPERA QUELLA REALE. UN CONTRADDITTORIO DINANZI AL GIUDICE UNICO DELLO SHARE

finitiva di Stasi, poi l'appendice della indagine per corruzione degli inquirenti e, infine, la nuova accusa a carico di Sempio. Non sorprende, dunque, che i commentatori da salotto televisivo abbiano subito denunciato la violazione del ne bis in idem, antico principio di civiltà giuridica invocato a sproposito.

Non possiamo pretendere che le tesi giuridiche esposte sotto i riflettori corrispondano esattamente al dato normativo, l'importante è la suggestione: come si può processare Andrea Sempio come autore unico del delitto di Garlasco, quando esite già una sentenza di condanna definitiva contro Alberto Stasi per lo stesso identico ruolo?

Quesito inquietante e suggestivo al tempo stesso, di presa sicura sul pubblico dei telespettatori. Peccato che la sentenza passata in giudicato contro Stasi, ritenuto autore unico del delitto, faccia



stato soltanto nei suoi confronti. Il principio del ne bis in idem, ossia il divieto di essere giudicati due volte per lo stesso fatto, riguarda la stessa persona e non può applicarsi a chi, come Sempio, non è mai stato sottoposto a un processo per questo reato.

L'intuizione televisiva nasconde, però, una verità giuridica. La condanna irrevocabile di Stasi è prova del fatto in essa accertato, ossia che l'autore unico del delitto

è proprio Stasi, e come prova granitica a discarico potrà essere acquisita nel processo a carico di Sempio. I miracoli della circolazione delle sentenze resi possibili dal famigerato art. 238-bis c.p.p. Il giudice non sarà vincolato dal giudicato a carico di Stasi, potrà liberamente giudicare Sempio per lo stesso fatto, ma dovrà valutare la sentenza irrevocabile come prova, vero e proprio ossimoro giuridico.

Che peso avrà nel nuovo processo il giudicato che accerta la responsabilità di un unico autore per l'omicidio di Chiara Poggi? Nel processo reale, tutto o niente, dipende dal giudice e dalla sua capacità argomentativa, mentre nel doppio mediatico il discorso cambia e la condanna di Stasi è un preciso indice di ingiustizia, da qualunque parte venga vista. Meglio sarebbe procedere prima alla revisione del processo Stasi e poi, eventualmente, aprire il processo a carico di Sempio. Ma così non avverrà e nel processo mediatico si percepisce già l'acre odore del fallimento del sistema giudiziario, la condanna di due autori esclusivi per lo stesso fatto, il conflitto di giudicati che potrebbe aprire le porte a una revisione postuma (dopo la condanna di Sempio) per Stasi, ma che lascerebbe nel telespettatore la ferma convinzione di due condanne ingiuste.

IL MACARON

Eccezione:
la fa qualche avvocato
L.Z.

La distorsione **inquisitoria** della comunicazione giudiziaria

di Giuseppe Belcastro e Alberto de Sanctis - Avvocati penalisti

In questo Paese sembra che tutti siano innamorati del "problema" e mai della "soluzione". In effetti, se ti piace crogiolarti nel problema, se ti piace coccolarlo ed amplificarlo per diffondere a tutti la tua immagine di persona sensibile alle questioni irrisolte del sistema giudiziario, è bene che il "problema" non venga eliminato dalla "soluzione". Altrimenti svanisce il tema su cui ami esprimerti come "anima bella", dimostrando di essere capace di penetrare introspektivamente nei meandri labirintici delle disfunzioni giudiziarie con trasparenza e onestà intellettuale. Talvolta, se ti è utile, il problema lo puoi anche nascondere o puoi negarne l'esistenza per poi farlo riemergere magicamente se ti è utile a provare la tua rettitudine, il tuo equilibrio, la tua consapevolezza, la tua apparente inclinazione a risolvere i "problemi concreti".

Su un tema diverso dall'informazione giudiziaria, questo è accaduto di recente nella prima assemblea generale dell'Associazione Nazionale Magistrati dopo la vittoria re-

ferendaria, nel corso della quale il Prof. Enrico Grosso, acclamato Presidente del Comitato per il No, organico ad ANM, è stato interrotto più volte da scroscianti applausi quando ha messo il dito nella piaga delle degenerazioni correntiste, del carrierismo, delle consorterie con vocazione esclusiva alle raccomandazioni per influenzare e pilotare le decisioni del CSM. Fino a qualche settimana fa, quando i sostenitori del Sì provavano a sostenere le stesse tesi, i magistrati non applaudivano, si indignavano negando il problema, lo ridimensionavano ad una patologia impalpabile, sostenevano di aver fatto "pulizia interna" dopo lo scandolo Palamara e chiedevano polemicamente i nomi dei nuovi raccomandati ("avvocato, se li conosce, faccia i nomi!"). Ovviamente da quell'assemblea, in cui incredibilmente è nata una nuova coscienza collettiva della magistratura italiana, non è emersa alcuna proposta concreta di soluzione. Il problema è stato riesumato perché oggi serve a dimostrare la buona fede e l'attitudine anti-corporativa e non autoreferenziale della magi-

struttura associata, oltre forse ad essere strumento di lotta politica interna tra correnti in vista dell'imminente elezione per il rinnovo della componente togata del CSM. La soluzione è meglio non abbozzarla nemmeno. Anche in tema di comunicazione giudiziaria, la musica non cambia, il loop è costante. Il CSM prova ad affrontare seriamente il problema, in un Paese dove la violazione del segreto istruttorio è impunita e dove un certo giornalismo ama ricostruire fatti e responsabilità non attraverso il tradizionale "giornalismo d'inchiesta", ma attingendo agli atti delle indagini preliminari per emettere sentenze inappellabili di condanna. La reazione di certi settori del giornalismo, con il sostegno indiretto di alcuni pubblici ministeri, non si fa aspettare e bolla l'aggiornamento delle Linee Guida per una corretta comunicazione istituzionale, appena approvato dal CSM, come un "autobavaglio". Il silenzio degli investigatori, il segreto istruttorio, la tutela dell'indagato e delle indagini degradati da valori di uno Stato di Diritto a strumenti liberticidi.

Eppure, quel testo coniuga il diritto di cronaca con la presunzione di innocenza, crea una tutela avanzata della reputazione della persona senza limitarsi alla formale affermazione della presunzione di non colpevolezza: "(...) la comunicazione istituzionale deve essere non solo rispettosa della presunzione di non colpevolezza, ma anche vera, necessaria, proporzionata, riparabile e aggiornata". Si spinge fino ad imporre l'obbligo per le Procure di diramare comunicati di aggiornamento in caso di archiviazioni, revocche, annullamenti, proscioglimenti, assoluzioni. Insomma, l'obiettivo è la protezione reputazionale del presunto innocente. Ora, a grattare un poco la superficie, vien fuori impietosamente un equivoco di fondo che, per onestà intellettuale, dobbiamo ammettere di non poter dire quanto voluto. È l'equivoco sulle funzioni dietro ai poteri, sugli scopi dell'azione, in altre parole, sul perché certuni vadano in televisione a narrare le proprie gesta investigative quando di

segue a pagina IV

PRENDERE SUL SERIO LA PROVA SCIENTIFICA

CONVERSAZIONE CON IL PROF.
LUCA LUPARIA DONATIdi Marco Pittiruti – Professore associato di Diritto processuale penale, Università di Teramo
segue dalla prima**nica nei confronti della scienza forense?**

L'illusione che la scienza consenta al giudice una verità incontrovertibile e *ready-to-use* è dura a morire, alimentata da una narrazione mediatica distorta. La realtà, invece, ci mette costantemente di fronte ai limiti della prova tecnica. Si è pensato che bastasse enunciare criteri di affidabilità per evitare crisi di rigetto, ma il problema del "trapianto" del dato scientifico nel mondo del giurista resta aperto. Parliamo due lingue diverse: lo scienziato ragiona in termini di incertezza quantificabile e margini di errore; il giudice ricerca una certezza logica finalizzata a una decisione di tipo binario. Superare l'incomunicabilità significa formare finalmente un giurista capace di farsi non scienziato, ma consumatore critico di scienza.

La sentenza Cozzini ha offerto un vademecum per il giudice-custode del metodo, enfatizzando la necessità di vagliare l'ampiezza, il rigore e l'oggettività del sapere scientifico. Quali sono i limiti di questo approccio?

Il limite risiede nella pretesa di trasformare il giurista in un epistemologo *ad hoc*. I criteri sono difficili da impiegare poiché operano su concetti *flou*: chiedere a un giudice di valutare l'autorevolezza di un ricercatore o il rigore di una ricerca senza fornire strumenti statistici significa indurlo a una valutazione tautologica. La

scienza non è buona o cattiva: ogni risultato scientifico ha un determinato grado di corrispondenza attesa nel mondo reale. Il compito del giurista è comprendere dove si collochi quel risultato nella scala di attendibilità propria, per poi attribuire un valore secondo i criteri processuali. Del resto, la giustizia non è il luogo dell'infallibilità, ma del governo razionale dei dubbi.

Per converso, la prova del DNA conosce un'accettazione pressoché fideistica nella prassi. La Cassazione ha ribadito che gli esiti dell'indagine genetica hanno natura di prova piena in ragione dell'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche.

Un profilo genetico estratto può essere scientificamente "certo" ma probatoriamente irrilevante o fuorviante; di qui il pericolo di una *wrongful conviction*. Se la matrice biologica non è definita e i quantitativi sono esigui, la scienza ci dice chi è la fonte, ma non come e quando quel DNA sia giunto sulla scena del crimine. Il dato scientifico è solo il punto di partenza di una catena inferenziale che deve rimanere saldamente nelle mani del giudice, chiamato a valutare la pertinenza della traccia rispetto al *thema probandum*.

Vi è poi il problema del dato probatorio tecnico-scientifico trattato in violazione delle best practices del settore. Il principio del libero convincimento rappresenta un antidoto sufficiente?

Il rispetto della catena di custodia e l'osservanza dei protocolli di salvaguardia dell'integrità del materiale costituiscono i presupposti metodologici minimi per l'attivazione della sequenza probabilistica. La carenza di tali requisiti preliminari determina l'invalidità logica, prima ancora che giuridica, dell'intero percorso inferenziale: le risultanze retrocedono a mera *scintilla of evidence*, un simulacro probatorio inidoneo a supportare il ragionamento del giudicante.

La "qualità" dell'esperto si riflette sulla "qualità" dei risultati probatori. Mentre all'estero le strutture forensi sono pressoché tutte accreditate (ossia, conformi alle norme internazionali di settore), in Italia l'attenzione è scarsa. Qual è il reale valore di questa certificazione?

L'accreditamento non attesta che la singola analisi sia stata condotta correttamente, ma prova che il laboratorio è strutturalmente in grado di produrre risultati accurati e tecnicamente validi. L'accreditamento misura il tasso di errore della struttura e ne fornisce i valori di *cut-off*, le soglie critiche al di sotto delle quali il dato non è attendibile. In Italia, la L. 85/2009 ne impone l'obbligo solo per l'inserimento dei profili genetici nella Banca Dati Nazionale. Se l'operatore vi rinuncia, l'accreditamento non è richiesto. Per qualsiasi altra branca della scienza forense diversa dalla ge-



netica, poi, regna il vuoto assoluto. **L'ipertrofia tecnica ha ridefinito lo statuto cognitivo del giudizio, delineando un modello decisionale che si sostanzia nel tentativo di governare un compendio essenzialmente indiziaro. Occorre rimeditare il ruolo del giudice nel processo penale?** La mutazione del codice genetico del sapere processuale è irreversibile. Il processo penale del nuovo millennio non può fare a meno della *téchne*, ma non può esserne ostaggio. L'orizzonte del giudice contemporaneo deve essere quello di una razionalità riflessiva, la

cui massima espressione risiede nella capacità di riconoscere e perimetrare i limiti del proprio sapere e di quello dell'esperto. La centralità della formazione per i magistrati e per gli scienziati forensi rappresenta un utile argine contro il rischio di una delega in bianco della decisione al sapere tecnico. Riconoscere che la giustizia non dispone di verità assolute, ma di strumenti razionali per il governo dell'incertezza, non equivale ad abbandonarsi al relativismo, bensì a riaffermare la centralità del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Conversazione con il prof. Luciano Romito

di Francesco Iacopino – Avvocato penalista
segue dalla prima**di "pseudo-scienza" accreditate nelle aule giudiziarie, mentre il metodo e le regole della fonetica e della linguistica forense faticano a trovare reale spazio nel processo. Quanto incide questo *modus operandi* sul rischio di errore giudiziario?**

Incide moltissimo. Quando si considera la trascrizione come un'operazione "meccanica" e non come un'attività tecnico-scientifica, si abbassa drasticamente la soglia di controllo sull'errore. La registrazione è la prova primaria, ma ciò che entra davvero nel processo è quasi sempre la sua rappresentazione scritta: se quella rappresentazione è costruita senza metodo, senza standard e senza competenze certificate, il rischio è che la prova linguistica diventi fragile, manipolabile, persino fuorviante.

Il confine tra ciò che è udibile e ciò che è davvero comprensibile è sottilissimo: rumori, sovrapposizioni, dialetti, qualità del segnale, pause e silenzi pragmatici possono cambiare il senso di un enunciato. Trattare tutto questo come se fosse un semplice "detto/scritto" significa ignorare la complessità del parlato e aprire la porta all'errore giudiziario, spesso in modo irreversibile.

2) La vicenda di Garlasco ha riportato al centro il tema dell'ascolto e della trascrizione

ne delle intercettazioni. La scienza forense insegna che non basta "sentire" o trascrivere parole: occorre considerare l'idioma utilizzato, il tono della voce, le pause, i rumori di fondo, la qualità del segnale e i rigorosi criteri metodologici fissati dalla scienza. Come per la prova del DNA o delle impronte digitali, il mancato rispetto di precisi parametri comporta il rischio di attribuire valore probatorio a risultati inattendibili. Eppure i Tribunali ritengono affidabili i risultati probatori acquisiti senza adottare i

principi e le regole fissati dalla scienza fonetica: perché?

Perché, in fondo, permane un'illusione di competenza: si pensa che, siccome tutti parliamo e ascoltiamo, tutti siamo in grado di trascrivere. È lo stesso equivoco per cui il fatto di saper mangiare non ci rende gastroenterologi. La giurisprudenza continua a considerare la trascrizione una mera "trasposizione grafica" del sonoro, un atto materiale e non una perizia vera e propria. Da qui discende l'idea che non servano competenze specifiche, né standard metodologici, né una formazione strutturata. Il risultato è che si attribuisce valore probatorio a prodotti che non rispettano i criteri minimi di scientificità: non si valuta il rapporto segnale/rumore, non si fissano soglie di trascrivibilità, non si documentano in modo trasparente incertezze, omissioni, scelte interpretative.

In altre discipline, come il DNA o le impronte digitali, nessuno accetterebbe un'analisi fatta "a orecchio" o senza protocolli. Per la voce, invece, questa tolleranza verso la pseudo-scienza è ancora sorprendentemente alta.

3) Nella prassi investigativa, ascolto e trascrizione vengono spesso svolti da operato-

ri privi di adeguate competenze scientifiche. Il risultato è che troppo spesso, come acutamente osservato da Glauco Giostra, l'accusatore "formula un'ipotesi per cercare la verità, ma sovente finisce per cercare la verità della sua ipotesi", muovendosi dentro una visione inevitabilmente parziale della realtà. Quanto incide questo approccio sul rischio che la prova finisca per modellarsi sulle convinzioni investigative, cristallizzandosi nei brogliacci più come interpretazione soggettiva che come dato obiettivo?

Incide in modo decisivo. Quando ascolto e trascrizione sono affidati a operatori privi di formazione linguistico-forense, la tentazione – spesso inconscia – è quella di "far tornare" l'audio con l'ipotesi investigativa. Prima si formula un'ipotesi, poi si ascolta il segnale cercando conferme a quell'ipotesi. È un meccanismo noto in psicologia della percezione: una volta che ho davanti una trascrizione, il mio cervello non cerca più ciò che c'è nell'audio, ma ciò che crede di dover trovare. È il classico effetto **priming**.

A questo si aggiungono due pratiche estremamente problematiche:

segue a pagina IV

Conversazione con il prof. Luciàno Romito

di Francesco Iacopino – Avvocato penalista
segue dalla terza



gli omissis, spesso inseriti senza criteri chiari, che spezzano la continuità semantica della conversazione e impediscono di valutare se nelle parti mancanti vi fossero attenuazioni, chiarificazioni o elementi contestuali decisivi; **il grassetto**, che non è una convenzione scientifica e introduce un'interpretazione soggettiva: evidenziare una parola significa suggerire al lettore che quel punto sia "rilevante", ma questa è una scelta del trascrittore, non del segnale.

Il risultato è che il brogliaccio rischia di cristallizzare non il contenuto della registrazione, ma la "verità dell'ipotesi accusatoria".

Ed è qui che il paragone con l'esperto d'arte diventa illuminante: quando dobbiamo stabilire l'originalità di un quadro, non ci affidiamo a chi "ha visto tanti quadri", ma a chi ha **competenze certificate**, riconosciute dalla comunità scientifica. Nessuno accetterebbe che l'autenticità di un Caravaggio venga decisa da qualcuno che dice "secondo me è originale". Eppure, nelle trascrizioni, accettiamo che un operatore non formato dica: "io questa parola la sento", "io questa parola non la sento".

Il Codice è chiarissimo: *la prova è la bobina*, non la trascrizione. In teoria, quindi, il giudice dovrebbe formare il proprio convincimento ascoltando direttamente il segnale in camera di consiglio. Ma nella pratica l'ascolto avviene **dopo** aver letto la trascrizione. E questo è un problema enorme, una volta che il giudice ha davanti una trascrizione, il suo cervello non ascolta più per capire ma per **ascolta per confermare ciò che ha già letto**. È l'effetto priming nella sua forma più pura. Il paradosso qui è evidente: la trascrizione "non serve a nulla" dal punto di vista probatorio ma è proprio sulla trascrizione che il PM costruisce la richiesta di custodia cautelare ed è sempre sulla trascrizione che la difesa imposta la propria strategia e quando il giudice ascolta la bobina, lo fa **con la trascrizione sotto gli occhi**, quindi già condizionato.

In questo modo, la prova "pura" non esiste più: esiste una prova già interpretata, già orientata.

4)- La trascrizione delle intercettazioni, Lei ci insegna, non è una perizia, ma avviene nelle forme della perizia. Quali sono i criteri scientifici indispensabili perché un Giudice possa considerare affidabile, sotto il profilo probatorio, un risultato trascrittivo?

Perché una trascrizione possa avere un valore probatorio, deve rispettare criteri scientifici chiari, verificabili e replicabili. Senza questi requisiti, ciò che arriva al Giudice non è la rap-

presentazione fedele del parlato, ma una sua **interpretazione soggettiva**. Bisognerebbe rispettare almeno 4 punti fondamentali:

1. Valutazione preliminare della qualità del segnale

Prima di trascrivere un qualunque segnale sonoro è necessario valutare il rapporto segnale/rumore, l'intelligibilità del parlato, la presenza di rumori coprenti, le sovrapposizioni e distorsioni, la banda limitata e la distanza dal microfono. Ricordiamo che le intercettazioni sono affidate a ditte private e che in Italia nonostante esistano norme precise per la produzione di documenti digitali con valore legale (norme AGID), riguardo le intercettazioni, ogni ditta registra con un formato differente a volte anche proprietario e intercetta con caratteristiche acustiche differenti.

Sotto certe soglie (per esempio SNR molto basso), non è scientificamente lecito trarre conclusioni affidabili, bisogna dichiarare **non trascrivibile**.

2. Trascrizione multimodale, non "ripulita" Il parlato è un segnale **multimodale**, soprattutto nel caso di intercettazioni ambientali, cioè in presenza. La cooperazione alla conversazione si ottiene con la partecipazione di canali differenti e paralleli come: intonazione, pause, silenzi, esitazioni, sovrapposizioni, segnali non verbali. Una trascrizione che elimina questi elementi altera la natura dell'interazione e può cambiare il senso di un dialogo.

3. Trasparenza sulle incertezze È indispensabile distinguere ciò che è certo, ciò che è probabile, ciò che è interpretato o ciò che è indeterminabile. La trascrizione invece spesso si presenta come un verbale di un dialogo chiarissimo dove i parlanti rispettano i turni, non sono presenti distorsioni o rumori ecc.

Ogni informazione extralinguistica usata (nomi, dialetti, contesto) deve essere dichiarata esplicitamente.

4. Relazione tecnica completa La trascrizione deve essere sempre accompagnata da una relazione che documenti i metodi e i software utilizzati; i parametri considerati e i criteri di ascolto. Poi deve essere segnalato chiaramente la qualità del segnale, i limiti dell'analisi, le convenzioni usate e soprattutto deve essere presente una precisa temporizzazione sia dei turni ma anche delle pause o delle porzioni incomprensibili.

Senza relazione tecnica, la trascrizione non è verificabile né replicabile.

C'è poi un problema strutturale che incide direttamente sull'affidabilità probatoria: **la tota-**

le assenza di protocolli nazionali per la trascrizione forense. Questo produce un effetto paradossale ma frequentissimo: la trascrizione del consulente del PM è spesso **diversa** da quella del consulente della Difesa. E quando il Giudice nomina un perito, la domanda diventa inevitabile: quella del perito è davvero una trascrizione "oggettiva" o è semplicemente **una terza opinione**? La verità è che **ogni trascrizione è sempre un'interpretazione**. L'ascoltatore/trascrittore partecipa attivamente alla decodifica del messaggio, colmando le lacune del parlato attraverso conoscenze pregresse, aspettative, inferenze, contesto lessicale, sintattico e semantico, ipotesi narrative e tutto ciò che ritiene utile per "far tornare" il messaggio. Quando il segnale è degradato — come accade nella maggior parte delle intercettazioni ambientali — queste ricostruzioni diventano ancora più invasive: non si ricostruisce solo il messaggio, ma **il luogo, il contesto, l'evento**. A questo si aggiungono fenomeni cognitivi ben documentati come l'**effetto priming** già citato, l'**effetto mondegreen**, il cervello "sente" parole che non ci sono, perché cerca pattern familiari e la **visione professionale** (Godwin) cioè chi trascrive vede e sente ciò che la sua esperienza gli suggerisce di aspettarsi. Senza protocolli condivisi, senza standard nazionali, senza una figura professionale riconosciuta, **non esiste la trascrizione oggettiva**. Esistono solo trascrizioni più o meno competenti.

5) Casi come quello di Angelo Massaro — condannato a 21 anni per un errore di percezione e trascrizione di poche parole dialettali ("teng' stu muers" trascritto come "tengo stu muert") — mostrano quanto possano essere irreparabili le conseguenze di attività svolte da operatori improvvisati. Ritiene necessario introdurre forme di abilitazione specialistica o un al-

bo professionale per chi opera in questo settore? E quanto siamo lontani da questo traguardo?

Non siamo noi studiosi ad essere lontani, **la comunità scientifica ha già fatto tutto ciò che doveva fare**. Abbiamo linee guida sulla trascrizione, un vademecum ministeriale, percorsi formativi universitari, master, corsi di perfezionamento, e persino associazioni scientifiche come l'Osservatorio sulla Linguistica Forense, dove da anni discutiamo — con rigore di originalità e integrità della prova, di formati dei segnali repertati e standard tecnici, di criteri di trascrivibilità, legende e convenzioni uniformi; del trattamento dei dialetti, delle varietà gergali e delle lingue minoritarie e dei limiti percettivi, dei bias cognitivi e di come rendere la multimodalità del parlato in forma scritta.

Il mondo scientifico è **pronto, compatto e allineato**. Il problema non è la scienza: **è il diritto che è rimasto indietro**. Ne è prova la Commissione Giustizia del Senato che nel condurre un'indagine conoscitiva sulle intercettazioni tra il 2022 e il 2023 ha ascoltato **46 persone**, di cui **40 giuristi, 5 tecnici** (4 informatici e 1 perito elettronico) e **1 consulente trascrittore**. In un'indagine dedicata alle intercettazioni — dove la prova è la bobina, cioè la **parola** — non è stato ascoltato **nemmeno un esperto della parola**. Questo dato fotografa perfettamente il problema: la distanza tra ciò che la scienza sa e ciò che il diritto considera rilevante.

La magistratura continua a muoversi dentro un quadro normativo superato — l'art. 221 c.p.p. — che consente di nominare chiunque come trascrittore, e dentro un orientamento della Cassazione che considera la trascrizione un atto "materiale", privo di contenuto tecnico-scientifico. È questo scollamento tra sapere scientifico e prassi giudiziaria a generare errori, distorsioni e ingiustizie. Noi studiosi abbiamo più volte comunicato i nostri dubbi, le nostre proposte e le soluzioni tecniche a chi di dovere. Abbiamo partecipato a tavoli, audizioni, convegni istituzionali, inviato documenti, prodotto linee guida. Ma troppo spesso restiamo inascoltati. Finché non ci sarà una scelta politica chiara — riconoscimento della figura professionale, revisione dell'art. 221, standard nazionali per le intercettazioni, creazione di un albo professionale — continueremo a operare in un sistema dove la responsabilità è enorme, ma le regole sono deboli. E questo, in un processo penale, non è accettabile.

La distorsione inquisitoria della comunicazione giudiziaria

di Giuseppe Belcastro e Alberto de Sanctis – Avvocati penalisti
segue da pagina II

processo ancora nemmeno l'ombra, mentre altri quotidianamente si cimentano a strombazzare quelle gesta ai quattro venti, senza interrogarsi minimamente sul fondamento delle cose riportate.

A rimettere in bolla la questione, sarebbe semplice osservare che, se le investigazioni servono a raccogliere elementi perché un pubblico ministero si determini sul se esercitare o meno l'azione penale e il giornalismo a diffondere notizie di interesse pubblico o, attraverso le inchieste, a individuare le piste del malaffare, il sistema così com'è deve, a un certo punto, aver perso la traiettoria. E sì, perché non è chiaro, tanto per dire, per quale ragione, data la notizia di un arresto per tangenti dell'assessore del comune di Vattelapesca, serva diffondere pure il fatto che l'accusato aveva l'amante, con la quale rideva, nottetempo durante i congressi amorosi, delle sue malefatte; non è chiaro, in altri termini, quale sia l'interesse pubblico di quell'**ulteriore** pezzo di notizia che trasmuta

l'informazione in voyeurismo. E non è chiaro nemmeno perché l'ufficio di procura debba proclamare i risultati della sua attività come fossero le gesta di un atleta arrivato in finale, in favore di telecamere e flash e persino evocando intenti di salvezza etica sulla cui base rivoltare intere regioni italiane ripulendole da concittadini brutti, sporchi e cattivi. E non solo mancano queste chiarezze, ma altre nubi si addensano su quegli orizzonti, perché l'afrore di questi metodi rende l'aria soffocante quando, di tutto quell'ambaradan iniziale, alla fine dopo anni, non resteranno che scheletri e carcasse di uomini maciullati ingiustamente da processi, galera e infamia. Ora, di fronte a tutto questo, che non è la narrazione dopata di qualche caso, ma la sintesi brutale delle cose più frequenti, vien quasi da sorridere di fronte all'accusa che qualche menestrello dell'informazione urla contro la linea guida del CSM di cui sopra vi dicevamo, che invece, proprio nell'ottica di riportare al fisiologico l'esercizio dei po-

teri che sottostanno alle funzioni investigative e informative, hanno provato a ribadire due concetti: continenza, proporzione.

Continenza, come limite tra ciò che serve dire e ciò che invece si deve tacere; proporzione, come misura di ragionevolezza nell'esposizione di una tesi, specie prima che sia verificata.

In questo quadro, per dirne una, sputtanare l'indagato-arrestato prima del processo con una bella conferenza stampa sarebbe dissuasivo dall'idea di doversi smentire con la stessa intensità se le cose, nel processo, non dovessero andare come si immaginava. Sono rimedi semplici, essenziali, quasi primordiali nella loro logica di specularità. Eppure, suscitano l'indignazione e le grida di chi nei pozzi di quel metodo si è sin qui abbeverato. Domandarsi onestamente perché ciò accada, risolverebbe un bel po' di problemi.

D'altro canto, già il decreto legislativo n. 188/2021 (attuativo della Direttiva europea 2016/343), viaggiava in questa direzione, pro-

vando a regolamentare il delicatissimo rapporto tra indagini preliminari e informazione giudiziaria/investigativa: non è che il legislatore s'alzi al mattino e scriva norme senza una ragione, tanto più quando si tratti, come nel caso, di norma-eco di una direttiva europea.

Eppure, le anime belle stan tutte lì, a stracciarsi le vesti a tutela di un diritto costituzionale alla libertà d'informazione (*a modo loro*), che diventa tiranno del diritto alla riservatezza e all'onore dei malcapitati e fa strame della presunzione di innocenza, cittadina però anch'essa della Costituzione.

Né più né meno che — come dicevamo più sopra — quando si urla ai rischi correntizi dopo averli minimizzati o addirittura dichiarati risolti in campagna referendaria.

Forse dev'essere che si attinge a una copia della Costituzione stampata male, in cui alcune norme sono venute fuori un po' sbiadite. La stessa copia nella quale, amaramente, dell'art. 111 non rimane ormai che un simulacro.

CSM, Garante privacy e Camere penali contro la deriva della comunicazione giudiziaria

di Laura Finiti - Avvocato penalista

Tre recenti interventi — dell'Unione Camere Penali Italiane, del Garante per la protezione dei dati personali e del Consiglio superiore della magistratura — riportano al centro del dibattito pubblico un tema ormai non più eludibile: la comunicazione giudiziaria, specie nella fase delle indagini e nei processi ad alta esposizione mediatica, è divenuta un terreno delicatissimo, nel quale il diritto di cronaca rischia troppo spesso di travolgere diritti fondamentali.

Il primo provvedimento è il **comunicato della Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane del 14 maggio 2026**, dedicato alla pubblicazione, sulla piattaforma Mediaset Infinity e su altri canali, dell'audio e della trascrizione di conversazioni intercorse tra Alberto Stasi e il suo difensore, il professor Angelo Giarda. L'UCPI definisce l'episodio «una questione di straordinaria gravità sotto il profilo del rispetto delle garanzie costituzionali e della tutela del rapporto difensivo». Il punto, per i penalisti, non è il contenuto della conversazione, né il fatto che essa possa essere presentata come favorevole o sfavorevole all'interessato. Il punto è più radicale: «le comunicazioni tra imputato e difensore sono assistite da una protezione rafforzata», perché poste «a presidio del diritto di difesa e della libertà del cittadino di conferire con il proprio avvocato in condizioni di piena riservatezza».

L'Unione Camere Penali ricorda inoltre che l'articolo 103 del codice di procedura penale vieta l'intercettazione delle comunicazioni difensive e sancisce l'inutilizzabilità dei relativi risultati. Da qui l'affermazione più netta: se il cittadino non può avere la certezza che le conversazioni con il proprio avvocato restino riservate, «viene inevitabilmente compromessa la pienezza stessa del diritto di difesa garantito dalla Costituzione». È una presa di posizione che va oltre il singolo caso: il colloquio difensivo non può diventare materiale da palinsesto, né oggetto di consumo mediatico.

Il giorno successivo, il **15 maggio 2026**, è intervenuto il **Garante privacy**, prendendo atto della rimozione del servizio televisivo in questione e rinnovando un «fermo richiamo ai media» al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, delle regole deontologiche dei giornalisti e delle garanzie costituzionali. Il Garante usa parole altrettanto severe: con riferimento ai fatti di Garlasco, «si assiste a una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca», in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione e suscettibile di «travalicare il necessario rispetto della persona e della sua dignità». Il richiamo dell'Autorità è particolarmente significativo perché estende la tutela non soltanto alla vittima e ai suoi familiari, ma anche agli indagati e a tutte le persone coinvolte o richiamate nella narrazione mediatica. Il Garante avverte, inoltre, che «anche la riproduzione, la condivisione o l'ulteriore diffusione di contenuti acquisiti in modo illecito può integrare una violazione» della disciplina privacy. Non è dunque solo il primo diffusore a dover rispondere: anche chi rilancia, ripubblica, amplifica o trasforma in contenuto virale materiale illecito può partecipare alla violazione.

Il terzo intervento è la **delibera del C.S.M. del 20 maggio 2026**, relativa all'aggiornamento delle linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale. Il CSM muove da un principio condivisibile: «trasparenza e comprensibilità della giurisdizione non confliggono con il carattere riservato, talora segreto, della funzione». Ma proprio perché la comunicazione giudiziaria incide sulla fiducia dei cittadini e sulla percezione pubblica delle persone coinvolte, essa deve essere governata da regole rigorose. La delibera segnala una svolta culturale importante: la tutela della presunzione di innocenza deve integrarsi con la «protezione reputazionale della persona», da assicurare attraverso comunicazioni «vere, necessarie, proporzionate, riparabili e aggiornate». Il CSM prende atto che, nell'ecosistema digitale, una


notizia giudiziaria diffusa nelle fasi iniziali può produrre effetti permanenti, indicizzati dai motori di ricerca e spesso più durevoli dell'esito del processo. In altri termini: l'assoluzione arriva, quando arriva, ma la rappresentazione pubblica dell'accusa resta. Sul piano operativo, le linee guida indicano che la forma ordinaria della comunicazione istituzionale deve essere «il comunicato scritto diffuso attraverso i canali ufficiali dell'ufficio», mentre la conferenza stampa costituisce «modalità eccezionale», utilizzabile soltanto in presenza di uno specifico e concreto interesse pubblico, previamente esplicitato in un atto motivato. Il documento insiste poi sulla necessità di un lessico «neutro, sobrio e basato sul presupposto di non colpevolezza», evitando «aggettivazioni enfatiche, dettagli superflui, denominazioni suggestive delle operazioni» e ogni elemento capace di amplificare indebitamente il pregiudizio reputazionale. Particolarmente rilevante è anche il passaggio sui limiti della comunicazione penale: costituiscono limiti generali il segreto investigativo, i divieti di pubblicazione e il dovere di «non rappresentare come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato prima dell'accertamento definitivo della responsabilità». Il CSM aggiunge che non possono essere comunicati testi, immagini o contenuti la cui diffusione sia vietata dalla legge, né può essere riprodotto il testo delle ordinanze cautelari nei limiti temporali previsti dall'articolo 114 c.p.p.

Letti insieme, questi tre provvedimenti compongono un quadro allarmante. Non siamo più dinanzi a singoli eccessi, ma a una patologia del rapporto tra giustizia penale, informazione e mercato dell'attenzione. La cronaca giudiziaria, quando rinuncia alla misura, può trasformare l'indagato in colpevole sociale, il difensore in comparsa, il processo in spettacolo e la riservatezza in materiale di consumo. Il punto non è invocare zone d'ombra o sottrarre la giustizia al controllo pubblico. Al contrario: la trasparenza è un valore democratico. Ma la trasparenza non coincide con l'esposizione indi-

Segue dalla prima

I DUE COLPEVOLI

di Gian Domenico Caiazza



eccitati dall'idea di aver stanato il vero colpevole. Non c'è passione e cultura delle garanzie, ma desiderio di linciare il colpevole che, protetto da oscuri poteri, l'aveva fatta franca allora, o sta tentando di farla franca oggi con un tardivo riscatto, ovviamente sempre grazie a oscure manine e manone. Senza nessun altro esito possibile, mediaticamente parlando, che l'affermazione di due colpevoli da linciare. Noi. In questo primo numero de L'Eccezione, proviamo a darvi qualche informazione e qualche riflessione su come le cose dovrebbero funzionare, e su quali siano le cose più evidentemente controverse o critiche, in questo assurdo impazzimento collettivo: speriamo ne vogliate fare buon uso. Per il resto: il fallo di Iuliano su Ronaldo era rigore sì o no? L'arbitro favorì la Juve sì o no? Appunto.

scriminata della persona, né con la pubblicazione di ciò che la legge protegge, né con la spettacolarizzazione di atti, conversazioni e frammenti investigativi. La civiltà del processo penale si misura anche da qui: dalla capacità di informare senza deformare, raccontare senza condannare, comunicare senza violare il diritto di difesa. La vicenda segnala dunque una urgenza: recuperare il confine tra interesse pubblico e curiosità morbosa, tra cronaca e intrattenimento, tra informazione giudiziaria e processo mediatico. Perché quando quel confine viene cancellato, non perde soltanto chi è coinvolto nel procedimento. Perde lo Stato di diritto.

Garlasco: l'in-giustizia "Lascia o Raddoppia?"

di Luca Marafioti - Professore ordinario di Diritto processuale penale, avvocato

L'attenzione esagerata del pubblico verso i processi penali mica è solo odierna. Si pensi al successo settecentesco del resoconto di *causes célèbres* ad opera di Gayot de Pitaval, appositamente stampato a puntate in sedicesimi come *livres de chevet*, da tenere, appunto, sul comodino. Oppure, allo stupore di von Savigny per le morbide conversazioni nei salotti nella Napoli di inizi '800 su vicende giudiziarie, con stigmatizzata partecipazione di pubblico femminile, in un dibattito, da circoscrivere, ai giuristi.

A prima vista, il parallelo con la vicenda Garlasco si rivela forzato. Innocente modalità salottiera di controllo dell'opinione pubblica dell'epoca su dibattimenti appassionanti *versus* pettegolezzo osceno su indagini in astratto coperte da segreto investigativo; con *social media* e *talk-show* tutti pronti a sbirciare dal buco della serratura su vicende ingarbugliate e tutt'altro che facili da dipanare, in una giostra di informazioni e opinioni dispensate a buon mercato.

Svariati punti nodali del processo penale sono trascinati nel vortice della confusione: condanne irrevocabili e relativi controlli sugli errori giudiziari; metodi di riapertura e tecniche dell'indagine; nozioni di indizio e prova scientifica; ruolo dell'accusa e della difesa; presunzione di innocenza e prerogative dell'indagato. Il tutto volgarizzato e *shakerato*, per essere riversato su un'opinione pubblica disorientata ma, al contempo, appositamente affamata dal possibile, continuo *scoop*.

Il tema dello stillicidio di informazioni sulle indagini in corso non rappresenta certo assoluta novità, risultando da tempo oggetto di censura. Altrettanto noti i guasti prodotti su decisivi gangli del processo penale.

Tra le tante esibite, due le anomalie meno digeribili. Per un verso, l'escrabiile utilizzo e diffusione dell'intercettazione di conversazioni tra Alberto Stasi e il suo avvocato di allora, ormai scomparso, in nessun modo da includere nel compendio del processo-madre, né suscettibile di riaffiorare nel suo attuale *prolongée*. Per al-

tro verso, l'ansigeno tic-tac della bomba della presunta colpevolezza di Andrea Sempio rischia di rivestire improvvida ma non del tutto imprevedibile funzione. Si affianca, infatti, più o meno scientemente, alla macchina investigativa, quale eterodosso mezzo di ricerca della prova e stimolo per eventuali passi falsi del nuovo presunto colpevole del delitto.

Clamorosa violazione di norme processuali e manifesta distorsione degli istituti a disposizione dell'autorità giudiziaria; da sole, fanno scolorire molti altri aspetti perversi della vicenda. Dal comportamento attribuito al sospettato alla banalizzazione dell'analisi delle tracce di sangue nella ricostruzione della dinamica del delitto; dall'estrapolazione di presunti dati dimostrativi, senza alcun ragionevole inquadramento nella corretta chiave di lettura complessiva del processo indiziario, all'inaccettabile uso della cattiva "fama" sulle abitudini del sospettato, considerata motore o, addirittura, corroborante di prove gracili, secondo itinerari tipici del processo inquisitorio.

Nessun dubbio, purtroppo, sulla *news-worthiness* della vicenda Garlasco, "notiziabile" ed appetibile per antonomasia. Ma le scriteriate cadenze da *reality-show* aumentano ogni perplessità verso l'invetterato uso partigiano delle notizie. Uno strumento di informazione e controllo sull'operato della magistratura inquirente diviene sede di produzione di significativi e plurimi effetti: non si registra ma, anzi, si contribuisce ad alterare significato e portata di momenti salienti del processo; segnatamente, il rapporto tra indagine, prova e giudizio.

Con buona pace delle direttive europee in materia di presunzione di innocenza ed informazione. Oltre a trattarsi da colpevoli i presunti innocenti, si fornisce un non necessario "aiuto" per l'accusa, che vede amplificata la propria voce e rafforzato il proprio peso. Non si tutela la presunzione d'innocenza; si moltiplicano, invece, colpevoli e danni collaterali del processo penale. Strana logica quella secondo cui l'in-giustizia penale non "lascia" ma, anzi, "raddoppia".